

30 GENNAIO 2017 |

CRISTIANO CUPELLI,

LA CORTE COSTITUZIONALE ANCORA NON DECIDE SUL CASO TARICCO, E RINVIA LA QUESTIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE COST., ORD. 26 GENNAIO 2017, N. 24, PRES. GROSSI, EST. LATTANZI

Per scaricare l'ordinanza clicca qui.

1. Con l'attesa **ordinanza n. 24 del 2017** della **Corte costituzionale**, depositata lo scorso **26 gennaio**, l'ormai celebre *caso Taricco* si arricchisce di un ulteriore tassello, senza che tuttavia la vicenda, al crocevia dei rapporti tra diritto dell'UE e diritto penale, giunga a conclusione.

La Corte costituzionale, infatti, optando per una soluzione 'diplomatica', decide di **rinvviare in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia** la questione, chiedendo in sostanza di avallare la lettura 'costituzionalmente conforme' proposta della sentenza dell'8 settembre del 2015 che, se confermata, consentirebbe di superare i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dai giudici italiani rimettenti. Si tratta del secondo rinvio pregiudiziale compiuto dalla Corte costituzionale italiana in via incidentale (dopo il precedente dell'ordinanza 18 luglio 2013, n. 207 in materia di personale scolastico) e il primo in cui viene evocato un possibile conflitto con i principi supremi dell'ordine costituzionale.

In estrema sintesi, la Corte di Giustizia è sollecitata a chiarire se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE "*debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato*":

- *anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;*
- *anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;*
- *anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.*

Nonostante il carattere interlocutorio della decisione, non mancano, nel corpo della densa motivazione, puntualizzazioni di grande rilievo e prese di posizione significative, certamente idonee a rinfocolare il già acceso dibattito sui tormentati rapporti tra principi costituzionali, fonti sovranazionali e (pronunce delle) Corti in materia penale.

2. Andando con ordine, la questione sottoposta al sindacato costituzionale - con distinte ordinanze dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Milano - concerne, come è noto, l'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, §.1 e 2, TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza Taricco dell'8 settembre 2015.

Con tale pronuncia la Corte di Giustizia, sollecitata dal GUP presso il Tribunale di Cuneo[1], ha affermato l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disciplina interna in materia di atti interruttivi della prescrizione, così come emergente dagli artt. 160 e 161 c.p., allorché ritenga che tale disciplina (fissando un limite massimo al corso della prescrizione pari, di regola, al termine prescrizione ordinario aumentato di un quarto) impedisca allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di effettiva tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imposti dall'art. 325 del TFUE, nei casi di frodi tributarie di rilevante entità altrimenti non punite in un numero considerevole di casi[2].

Due le ipotesi di incompatibilità degli artt. 160 e 161 c.p. con il diritto UE ravvisate: la prima, con riferimento all'**art. 325, par. 1 TFUE**, allorché il giudice nazionale ritenga che dall'applicazione delle norme in materia di (interruzione della) prescrizione derivi, "in un numero considerevole di casi, l'impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una frode grave" in materia di IVA o di interessi finanziari dell'Unione europea, di talché la normativa interna impedisca l'infrazione

di sanzioni effettive e dissuasive per tali condotte (§. 47); la seconda, con riferimento all' **art. 325, par. 2 TFUE**, nel caso in cui il giudice interno verifichi che la disciplina nazionale contempli per i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari interni termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode (di natura e gravità comparabili) lesivi di interessi finanziari dell'UE (§. 48). In particolare, l'obbligo di assimilazione si è ritenuto violato a fronte della comparazione con il delitto di associazione allo scopo di commettere delitti in materia di accise sui prodotti del tabacco (art. 291-*quater* d.P.R. n. 43 del 1973), rispetto al quale il diritto interno non ha previsto alcun termine assoluto di prescrizione; con l'effetto che tale fattispecie non è assoggettata al limite massimo complessivo del termine prescrizione in caso di eventi interruttivi, ricadendo il delitto nella classe dei reati di cui all'art. 51, co. 3-*bis*, c.p.p. ai quali non si applica, *ex artt.* 160 e 161 c.p., il tetto invalicabile dell'aumento di un quarto del tempo necessario a prescrivere (§. 48).

3. Immediato e proteiforme l'impatto sulla **giurisprudenza interna**. La **Terza Sezione penale** della Corte di Cassazione, nell'udienza del 15 settembre 2015[3], ha dato un primo e immediato seguito, sostanzialmente avallando l'*iter* logico-giuridico della Corte di Giustizia: dapprima, ritenendo integrati i requisiti individuati ai fini della disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 160, ultima parte e all'art. 161 c.p. (la soglia di rilevante gravità delle frodi agli interessi finanziari dell'Unione e la determinazione di una situazione di impunità "in un numero rilevante di casi"); quindi, spendendo anche a livello nazionale, per tacitare i dubbi di legittimità costituzionale, il discutibile argomento della natura processuale della prescrizione, sottratta per tale via alle garanzie del principio di legalità.

In senso diametralmente opposto, la **Seconda Sezione penale della Corte di Appello di Milano, con ordinanza 18 settembre 2015**[4], ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, sollevando questione di legittimità dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, con cui viene ordinata l'esecuzione nell'ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, "nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all'art. 325 §§. 1 e 2 TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (...) - discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l'art. 25, co. 2, Cost."

Poco dopo, altra Sezione della Cassazione – **la Quarta** – è tornata sulla questione, ritenendo tuttavia non operante nella fattispecie esaminata l'obbligo di disapplicare gli artt. 160 e 161 [5]; a tale prognosi è pervenuta dopo avere vagliato – senza confutarli, ma solo reputandoli insussistenti nel caso di specie - gli aspetti fondamentali del percorso argomentativo delineato dalla Corte di Giustizia, e cioè il requisito della "determinazione della **soglia minima di gravità delle frodi** in relazioni alle quali andrebbe disapplicata la disciplina nazionale sulla prescrizione" e il diverso atteggiarsi dell'obbligo di disapplicazione a seconda che - al momento della pubblicazione della sentenza *Taricco* - **la prescrizione sia già maturata ovvero ancora pendente**[6].

In questo contrasto interpretativo, è nuovamente intervenuta la **Terza Sezione penale della Corte di Cassazione**; disattendendo i precedenti arresti, è stata sollevata in due occasioni questione di legittimità costituzionale sempre dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, per **contrasto, stavolta, non solo con l'art. 25, co. 2, ma anche con gli artt. 3, 11, 27, co. 3, 101, co. 2, Cost.**[7].

È stata per questa via sdoganata l'arma dei **controlimiti** – come è noto a lungo relegata in una sorta di 'limbo applicativo' – nei confronti dell'ordinamento europeo, riferendola addirittura alla materia penale e invocando a supporto proprio il principio di legalità rispetto al generale obbligo, per il giudice italiano, di dare applicazione all'art. 325 TFUE.

Schematizzando, il principio di legalità in materia penale, il quale implica che le scelte relative al regime della punibilità siano assunte **esclusivamente dal legislatore** mediante **norme sufficientemente determinate** e applicabili solo a fatti commessi **quando esse erano già in vigore**, sarebbe vulnerato, ad avviso dei giudici rimettenti, sotto un duplice punto di vista:

a) per l'**aggravamento del regime della punibilità di natura retroattiva** derivante dalla disapplicazione delle norme relative agli atti interruttivi della prescrizione, concernendo anche le condotte anteriori alla data di pubblicazione della sentenza Taricco;

b) per la **carenza di una normativa adeguatamente determinata**, non essendo chiaro né quando le frodi debbano ritenersi gravi, né quando ricorra un numero considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazione, essendone rimessa la relativa determinazione all'apprezzamento discrezionale del giudice.

4. Nel corpo della motivazione dell'ordinanza, la Corte costituzionale, riuniti i giudici, chiarisce subito – anticipando le conclusioni - come il nucleo della questione ruoti attorno a un dubbio di **carattere interpretativo sul diritto dell'Unione, che sollecita un ulteriore chiarimento da parte della Corte di Giustizia**: occorre in sostanza valutare se quella proposta dai giudici rimettenti sia davvero l'unica possibile declinazione applicativa dell'art. 325 TFUE ovvero sia possibile enucleare *“interpretazioni anche in parte differenti, tali da escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale”*.

Prima di provare a sciogliere i nodi, vengono fissati taluni **punti fermi**, a mo' di premessa metodologica:

- il “riconoscimento del **primato del diritto dell'Unione**” quale dato acquisito dalla giurisprudenza costituzionale, a condizione che siano **osservati i “principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona”** (§.2);
- la riaffermazione del **principio di legalità in materia penale**, di cui all'art. 25, co. 2 Cost., quale *“principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva”* (§.2);
- la conferma della **natura sostanziale dell'istituto della prescrizione** e la conseguente **soggezione al principio di legalità in materia penale**, dovendo pertanto essere analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto (§.4)[8].

5. Scolpite le premesse, dunque, la Corte parte da un primo interrogativo (§.5): può ritenersi il *dictum* della sentenza Taricco **conforme al requisito della determinatezza delle norme di diritto penale sostanziale** (principio che *“appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri quale corollario del principio di certezza del diritto”*) e quindi coerente con lo scopo *“di consentire alle persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della propria condotta sul piano penale”* e *“di impedire l'arbitrio applicativo del giudice”*?

La verifica si articola su **due piani**:

- da un lato, in nome di un'esigenza che affonda le radici non solo nei principi del diritto penale costituzionale interno, ma anche nell'art. 7 CEDU e nella relativa elaborazione della Corte EDU, su quello della **ragionevole prevedibilità, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell'Unione, e in particolare l'art. 325 del TFUE come interpretato dalla CGUE nella sentenza Taricco, avrebbe imposto al giudice, in presenza delle condizioni ivi enunciate, la disapplicazione della normativa interna in materia di atti interruttivi della prescrizione**;
- dall'altro, su quello del **rispetto della riserva di legge e del grado di determinatezza assunto dall'ordinamento penale in base all'art. 325 del TFUE, con riguardo al potere del giudice**, *“al quale non possono spettare scelte basate su discrezionali valutazioni di politica criminale”*, pena la compromissione del principio della *“separazione dei poteri di cui l'art. 25, co. 2 Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale”*.

In entrambi i casi la prognosi - accompagnata da opportuni **chiarimenti** in merito ai **limiti dell'attività interpretativa** (*“nell'ordinamento italiano, come anche nell'ordinamento europeo, l'attività giurisdizionale è soggetta al governo della legge penale; mentre quest'ultima, viceversa, non può limitarsi ad assegnare obiettivi di scopo al giudice”*) e ai riflessi del **deficit di determinatezza** anche sui rapporti tra normativa interna e sovranazionale (*“non si può allora escludere che la legge nazionale possa e debba essere disapplicata se ciò è prescritto in casi specifici dalla normativa europea. Non è invece possibile che il diritto dell'Unione fissi un obiettivo di risultato al giudice penale e che, in difetto di una normativa che predefinisca analiticamente casi e condizioni, quest'ultimo sia tenuto a raggiungerlo con qualunque mezzo rinvenuto nell'ordinamento”*) - è **negativa**.

Dal primo punto di vista, per la convinzione che **nessuno avrebbe potuto ragionevolmente pensare, prima della sentenza Taricco**, *“che l'art. 325 del TFUE prescrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p., ove ne fosse derivata l'impunità di gravi frodi fiscali in danno dell'Unione in un numero considerevole di casi, ovvero la violazione del principio di assimilazione”*.

Dal secondo, in quanto la **regola** enunciata appare **inidonea a delimitare la discrezionalità giudiziaria**, giacché *“non vi è modo di definire in via interpretativa con la necessaria determinatezza il requisito del numero considerevole dei casi, cui è subordinato l'effetto indicato dalla Corte di Giustizia”*; pur non dubitandosi che *“esso si riferisca alla sistematica impunità*

che il regime legale dell'interruzione della prescrizione comporterebbe per le frodi fiscali, tuttavia il concetto rimane per sua natura ambiguo, e comunque non riempibile di contenuto attraverso l'esercizio della funzione interpretativa".

A questa considerazione si collega la sottolineatura – nella parte conclusiva dell'ordinanza (§.9) - dell'esigenza di parametrare la compatibilità della soluzione offerta nella sentenza Taricco non solo all'art. 49 della Carta di Nizza e al divieto di retroattività, ma anche alla **sufficiente determinatezza della norma relativa al regime di punibilità** (con la precisazione che tale esigenza andrebbe salvaguardata anche laddove si accedesse a una lettura processuale della prescrizione), dal momento che gli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di *civil law* "non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l'idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire". In questa dimensione, si puntualizza, l'art. 325 TFUE, "pur formulando un obbligo di risultato chiaro e incondizionato (...), omette di indicare con sufficiente analiticità il percorso che il giudice penale è tenuto a seguire per conseguire lo scopo", aprendo alla possibilità, per il potere giudiziario, "di disfarsi, in linea potenziale, di qualsivoglia elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di ostacolo alla repressione del reato", così eccedendo "il limite proprio della funzione giurisdizionale nello Stato di diritto quanto meno nella tradizione continentale, e non pare conforme al principio di legalità enunciato dall'art. 49 della Carta di Nizza".

6. Ravvisata l'incompatibilità tra i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e quanto riconosciuto dalla sentenza Taricco, la Corte, come detto, anziché trarne la conclusione più immediata (e probabilmente più coerente) e contrapporsi frontalmente, azionando i controlimiti, alla CGUE, opta – in nome del principio di **leale collaborazione che definisce i rapporti tra Unione e Stati membri** (§.6) – per una soluzione in qualche modo **conciliativa**, nella convinzione che la Corte di Giustizia non abbia ritenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola "anche quando essa confligge con un principio cardine dell'ordinamento italiano" (§.6). Secondo i giudici costituzionali, si sarebbe invece limitata ad affermare l'applicabilità della regola tratta dall'art. 325 del TFUE **solo se compatibile con l'identità costituzionale dello Stato membro**, demandando il vaglio di siffatta compatibilità agli organi nazionali competenti.

Aderendo a tale lettura - a supporto della quale sono richiamati i **paragrafi 53 e 55** della sentenza Taricco ("*se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati*"; la disapplicazione va disposta "*con riserva di verifica da parte del giudice nazionale*" in ordine al rispetto dei diritti degli imputati) - **verrebbe a cessare qualsiasi profilo di contrasto e di conseguenza cadrebbero tutti i dubbi di legittimità costituzionale**. Non verrebbe meno l'eventuale **responsabilità dello Stato italiano** "*per avere omissis di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell'Unione o in violazione del principio di assimilazione, e in particolare per avere compresso temporalmente l'effetto degli atti interruttivi della prescrizione*", che la Corte accompagna al **monito rivolto al legislatore** ad intervenire sui termini prescrizionali, per assicurare un'efficace repressione delle frodi in questione (fatta salva la verifica sull'efficacia delle recenti modifiche approntate nel settore penale tributario nel 2011, con l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione dei reati puniti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000).

7. Nel rinviare alla CGUE, invocando l'esigenza di salvaguardare il "**tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro** (art. 4, paragrafo 2, del TUE)", la Corte costituzionale sottolinea come, attraverso l'interpretazione proposta, verrebbe appunto **preservata l'identità costituzionale interna, senza compromettere le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell'Unione**. Ad essere messo in discussione, si precisa, non è il significato che la Corte di Giustizia ha rinvenuto nell'art. 325 del TFUE: l'impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la regola Taricco non deriverebbe infatti "da una interpretazione alternativa del diritto dell'Unione, ma esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all'ambito materiale di applicazione di quest'ultimo, che l'ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità espresso dall'art. 25, co. 2, Cost.", rappresentando questa "una qualificazione esterna rispetto al significato proprio dell'art. 325 del TFUE, che non dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello nazionale" (§.8).

Si tratta di una qualificazione fondata – come opportunamente chiarito – sul fatto che "la Costituzione italiana conferisce al **principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee**, perché non è limitato alla

descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità” e che offre agli imputati un **livello di protezione più elevato** rispetto a quello riconosciuto dall’art. 49 della Carta di Nizza e dall’art. 7 della Convenzione EDU, che va pertanto salvaguardato dallo stesso diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 53 della Carta. Diversamente, si aggiunge, “il processo di integrazione europea avrebbe l’effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani” (§. 8).

Proprio sul carattere ‘esterno’ dell’impedimento all’applicazione diretta della regola Taricco si fonda la **distinzione rispetto al caso Melloni**, nel quale, come è noto, la stessa CGUE (sentenza 26 febbraio 2013) aveva escluso la possibilità, invocata in nome dei principi costituzionali di uno Stato membro (la Spagna), di aggiungere condizioni all’esecuzione di un mandato di arresto europeo, ulteriori rispetto a quelle pattuite nella Decisione quadro 26 febbraio 2009, n. 2009/299/GAI. Ebbene, mentre in *Melloni* una differente soluzione avrebbe comportato “la rottura dell’unità del diritto dell’Unione in una materia basata sulla reciproca fiducia in un assetto normativo uniforme”, in *Taricco* non è posto in discussione il primato del diritto dell’Unione, quanto piuttosto – ed esclusivamente - l’esistenza di “un impedimento di ordine costituzionale alla sua applicazione diretta da parte del giudice”, che “non dipende dalla contrapposizione di una norma nazionale alle regole dell’Unione ma solo dalla circostanza, esterna all’ordinamento europeo, che la prescrizione in Italia appartiene al diritto penale sostanziale, e soggiace perciò al principio di legalità in materia penale” (§.8).

8. Sugli scenari che la pronuncia della Corte costituzionale schiude vi sarà tempo e modo di tornare con più meditate riflessioni^[9].

A primissima lettura, l’**alternativa pare secca**: o la Corte di Giustizia, facendo tesoro delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e recependo lo spirito dialogico, decide di fare un *passo indietro*, sposando, con i dovuti adattamenti ‘eteroindotti’, l’interpretazione correttiva ‘costituzionalmente conforme’ (ma sostanzialmente ‘sterilizzante’) della sentenza Taricco proposta nell’ordinanza in esame (concentrandosi ad esempio sull’indeterminatezza del regime prescrizione che deriverebbe da un’applicazione pedissequa del suo *dictum*); oppure prosegue nel suo cammino, accettando il rischio che la Corte costituzionale, dando corpo alle condivisibili *rivendicazioni di principio* sul ruolo fondante del principio di legalità in materia penale, possa azionare l’arma dei controlimiti (che nell’ordinanza si è ben guardata dal menzionare).

[1] Con una questione pregiudiziale sollevata con ordinanza 17 gennaio 2014, reperibile in questa *Rivista*, 7 febbraio 2014, con nota di F. Rossi dal Pozzo, *La prescrizione nel processo penale al vaglio della Corte di Giustizia?*

[2] Sulla sentenza, senza pretesa di esaustività, si vedano i commenti di F. Viganò, *Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?*, in questa *Rivista*, 14 settembre 2015; C. Amalfitano, *Da una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposte sul valore aggiunto?*, ivi, 22 settembre 2015; A. Venegoni, *La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa dell’Unione in diritto penale nell’area della lotta alle frodi*, ivi, 29 ottobre 2015; Id., *Ancora sul caso Taricco: la prescrizione tra il diritto a tutela delle finanze dell’Unione ed il diritto penale nazionale*, ivi, 30 marzo 2016; L. Eusebi, *Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione europea può erigere il giudice a legislatore. Note in merito alla sentenza Taricco*, ivi, 10 dicembre 2015; B. Romano, *Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?*, ivi, 15 febbraio 2016; E. Lupo, *La primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale. Riflessioni sulla sentenza Taricco*, ivi, 29 febbraio 2016; G. Civello, *La sentenza “Taricco” della Corte di Giustizia UE: contraria al Trattato la disciplina italiana in tema di interruzione della prescrizione del reato*, in *Arch. pen.*, n. 3/2015; F. Rossi, *La sentenza Taricco della Corte di Giustizia e il problema degli obblighi di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna per contrasto con il diritto UE*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, p. 1564 ss.; R. Lugarà, *La tutela “multilivello” dei diritti come canone normativo. Brevi spunti a partire dal caso Taricco*, in *Libero osservatorio del diritto*, 2015, p. 36 ss.; S. Marcolini, *La prescrizione del reato tra diritto e processo: dal principio di legalità sostanziale a quello di legalità processuale*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 362 ss.; D. Micheletti, *Premesse e conclusioni della sentenza Taricco. Dai luoghi comuni sulla prescrizione al primato in malam partem del diritto europeo*, in www.lalegislazonepenale.eu, 3 febbraio 2016; V. Maiello, *Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1250 ss.; P. Faraguna – P. Perini, *L’insostenibile imprescrittibilità del reato. La Corte d’appello di Milano mette la giurisprudenza “Taricco” alla prova dei controlimiti*, in questa *Rivista*, 30 marzo 2016; M. Luciani, *Il brusco risveglio. I controlimiti e la*

fine mancata della storia costituzionale, in *Rivista AIC* n. 2/2016, 15 aprile 2016; M. Gambardella, *Caso Taricco e garanzie costituzionali ex art. 25 Cost.*, in *Cass. pen.*, 2016, 1462 ss.; V. Manes, *La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti*, in questa *Rivista*, 6 maggio 2016; F. Viganò, *Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco*, *ivi*, 9 maggio 2016; R. Bin, *Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?*, *ivi*, 4 luglio 2016; C. Cupelli, *Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale*, in *Giur. cost.*, 2016, 419 ss.

Da ultimo, si vedano gli Atti del Convegno "*Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo*", svoltosi a Roma, il 4 ottobre 2016 (in *Rivista AIC*, n. 4/2016), e del Convegno "*I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*", tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara il 7-8 aprile 2016 (ora raccolti nel volume, curato da A. Bernardi, *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, Napoli, 2017).

[3] Cass. Terza Sez. penale, sent. 15 settembre 2015 (dep. 20 gennaio 2016), n. 2210, in questa *Rivista*, 22 gennaio 2016 e in *Giur. it.*, 2016, p. 965 ss., con nota di F. Rossi, *La Cassazione disapplica gli artt. 160 e 161 c.p. dopo la sentenza Taricco*.

[4] Pubblicata in questa *Rivista*, 21 settembre 2015, con commento di F. Viganò, *Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE: la Corte d'appello di Milano sollecita la Corte costituzionale ad azionare i 'controlimiti'*.

[5] Cass. Quarta Sez. penale, sent. 25 gennaio 2016 (dep. 26 febbraio 2016), n. 7914, in questa *Rivista*, 3 marzo 2016, con nota di A. Galluccio, *La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sentenza cauta, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale*.

[6] In senso non dissimile, ancor più di recente, sempre Cass. Quarta Sez. penale, sent. 7 giugno 2016 (dep. 24 ottobre 2016), n. 44584, in *Guida dir.*, n. 5/2017, 94 ss., con nota di C. Minnella, *Frodi in materia di Iva: la Cassazione chiarisce quando la prescrizione non contrasta con il diritto Ue*.

[7] Cass. Terza Sez. penale, ord. 30 marzo 2016 (dep. 8 luglio 2016), n. 28346, in questa *Rivista*, 15 luglio 2016; Cass. Terza Sez. penale, ord. 31 marzo 2016, ric. Adami e altri.

[8] Ciò, quantomeno, nell'ordinamento italiano; non è ignoto infatti alla Corte che vi siano altri Stati membri che muovono da concezioni differenti della prescrizione, non sussistendo sul punto – "*che non riguarda direttamente né le competenze dell'Unione, né norme dell'Unione*" - alcuna esigenza di uniformità nell'ambito giuridico europeo, risultando ciascuno Stato membro "*libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale*" (§.4).

[9] Un primo commento in C. Amalfitano, *La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di Giustizia: qualche breve riflessione a caldo*, in *Eurojus.it*, 29 gennaio 2016.